

**Determinazione n. 694 del 22/11/2023**  
**Settore Programmazione Economico Finanziaria**



Comune di Casatenovo  
Provincia di Lecco

OGGETTO : ART. 79 CCNL 16.11.2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023 (PARTE STABILE E PARTE VARIABILE). INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 96/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamato il Decreto sindacale n. 17 del 30.12.2020 mediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell'art. 50, comma 10 e dell'art. 109, comma 2, del Tuel, è stato nominato Responsabile di servizio del Settore Programmazione Economico Finanziaria - titolare della P.O. n. 2 (ora E.Q.) come individuata nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con decorrenza 01.01.2021 e sino al 31.12.2023;

Viste e richiamate le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 15 in data 02.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del DUP 2023/2025;
- del Consiglio Comunale n. 20, pure in data 02.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025, ex D.lgs 118/2011, unitamente ai relativi allegati di legge;
- della Giunta comunale n. 85, pure in data 02.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale, sulla base del Bilancio come sopra approvato, è stato definito il PEG 2023/2025 ( budget finanziario) al fine della relativa gestione operativa da parte dei Responsabili dei Servizi, ivi indicati;
- della Giunta comunale n. 131 in data 30.06.2023, pure esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, tra i cui allegati risulta, in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nella Nota di aggiornamento del DUP, sopra richiamata, la definizione e l'assegnazione, ai Responsabili di Servizio, ivi individuati, degli obiettivi di gestione nonché delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali, necessarie al loro raggiungimento;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1^ gennaio 2015;

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione

**Determinazione n. 694 del 22/11/2023**  
**Settore Programmazione Economico Finanziaria**

finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7, del predetto CCNL 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dal predetto art. 79 del CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis) - che presentano la caratteristica di *«certezza, stabilità e continuità»* e che, se legittimamente stanziati, rimangono acquisiti nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 16/11/2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci:

- comma 1 lettera a):
  - Importo unico consolidato 2017 (art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018);
  - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari a €uro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023).

Dato atto, altresì, che le risorse variabili sono espressamente elencate:

✓ dall'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

✓ dall'art. 79, comma 3:

- *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui*

**Determinazione n. 694 del 22/11/2023**  
**Settore Programmazione Economico Finanziaria**

*all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”*

Richiamato il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*

Rilevato che questo Ente alla data di sottoscrizione del contratto aveva già definito la contrattazione 2022;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017: alcune sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale; altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art 11 del D. Lgs n. 135/2018 laddove è previsto che ..: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
  - a. *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.*

**Determinazione n. 694 del 22/11/2023**  
**Settore Programmazione Economico Finanziaria**

*165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*

- b. alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*
- *l'art 79, comma 6, del CCNL 2019/2021 laddove è previsto che...: “La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

Rilevato, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (differenziali PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (€uro 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art 79, comma 1, lettera b), €uro 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018;
- art 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (con decorrenza dal 01/04/2023);
- risorse residue di cui all'art. 80, comma 1, non integralmente utilizzate nell'anno precedente (solo proveniente da parte stabile art. 79, comma 1 e 2);
- art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge;
- art 79, comma 3 - incremento fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione del Fondo risorse decentrate e Fondo posizioni organizzative anno 2021;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, precisamente:

- lo stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dall'01.04.2023 Elevata Qualificazione);
- il salario accessorio del Segretario;
- il Fondo per il lavoro straordinario;

Evidenziato, infatti, che la RGS, con circolari n. 18/2021, n. 25/2022 e n. 23/2023, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

Preso atto che si è tenuto conto di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate non è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017,*

**Determinazione n. 694 del 22/11/2023**  
**Settore Programmazione Economico Finanziaria**

*n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

*«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;*

Rilevato che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M. del 13 maggio 2020, pubblicata in G.U. data 11/09/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

Rilevato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), al netto del personale in comando presso altra Amministrazione, considerata la previsione dei cedolini che verranno emessi al 31.12.2023, come da indicazione fornita dalla RGS, con nota n. 179877, del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è **superiore** (51,97 unità) a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31.12.20218, al netto del personale in aspettativa e di quello in comando presso altra Amministrazione (49,89 unità rapportate alla percentuale di part time);

Verificato che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 è adeguato in «aumento» per un importo pari a **€uro 7.925,61**, come di seguito esplicitato:

<b>LIMITE 2016</b>	<b>206.522,20</b>
fondo 2018	100.580,90
Budget PO 2018	89.240,09
totale 2018	189.820,99
n. dipendenti 31/12/2018 totali	49,89
<b>QMP</b>	<b>3.804,79</b>

<b>ANNO DI VERIFICA - 2023</b>		
NUMERO CEDOLINI EMESSI	CEDOLINI	valore
	-	623,66
TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità)		<b>51,97</b>
<b>Δ (differenziale dotazione)</b>	<b>2,08</b>	
<b>ADEGUAMENTO 2023</b>		<b>7.925,61</b>
<b>LIMITE 2016</b>		<b>214.447,81</b>

**Determinazione n. 694 del 22/11/2023**  
**Settore Programmazione Economico Finanziaria**

**ADEGUATO**

Precisato che l'importo di €uro 7.925,61 rappresenta lo spazio di trattamento accessorio disponibile nel limite e che, pertanto, l'Ente deve valutare se e quale tipo di incremento effettuare, tenuto conto che tale adeguamento andrà poi certamente verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali alla data del 31.12.2023;

Vista e richiamata la propria precedente determina n. 96 in data 25.10.2023 mediante la quale, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato:

- si adeguava il predetto limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 dell'importo di €uro 7.925,61;
- si costituiva il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, parte stabile (per un importo di euro 131.634,14), e quota risorse parte variabile non soggette a scelte discrezionali (per un importo di €uro 35.007,63), come di seguito precisato:

**PARTE STABILE**

➤ Art. 79, comma 1:

• **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per **€uro 99.980,90** - risorse stabili (art. 67, comma 2):

✚ lett. a): €uro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015: **€ 4.243,20;**

✚ lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali **€uro 2.458,25;**

✚ lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - **€uro 2.339,48;**

• **lettera b):** €uro 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018, destinatarie del contratto. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di **€uro 4.563,00;**

• **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021, senza riproporzionamento part time, come da orientamento applicativo Aran CFL174 per **€uro 2.083,90;**

➤ art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (1° aprile 2023), tra B3 e B1 e D3 e D1, pari a complessivi **€uro 15.965,41** riproporzionati al part time.

**PARTE VARIABILE**

Art 79: comma 2, lettera a):

🕒 art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:

- incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016: **€uro 20.000,00;**

- compensi Istat/specifiche disposizioni di legge: **€uro 1.220,00;**

- compensi recupero IMU e TARI/specifiche disposizioni di legge: **€uro 2.268,00;**

• art. 67, comma 3, lett. d): importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente - **€uro 127,60;**

**Determinazione n. 694 del 22/11/2023**  
**Settore Programmazione Economico Finanziaria**

- art. 67, comma 3, lett. f): risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/09/2000 (messi notificatori) - **€uro 50,00**;

Art. 79, comma 5, del CCNL 2019/2021:

-quota una tantum risorse art. 79, comma 1 lettera b) di competenza dell'anno 2021 e 2022 (4.563,00x2): **€uro 9.126,00**;

Risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti - **€uro 2.216,03** (art. 80 comma 1);

Vista e richiamata ora la deliberazione della Giunta comunale n. 208 in data 26.10.2023, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale la Giunta comunale, nel fornire le linee di indirizzo per la costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 ha, tra l'altro:

- autorizzato, ricorrendone i presupposti, l'integrazione della componente variabile del Fondo:
  - dell'importo di € 4.300,00 come consentito dall'art. 79, comma 2, lett. "b" del CCNL 16.11.2022 (quota non superiore all'1,2% del monte salari 1997, esclusa la dirigenza) nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 (valore massimo: monte salari 1997 € 914.356,07 x 1,2% = 10.972,27);
  - dell'importo di € 4.332,35 (al netto di contributi previdenziali ed irap come da indicazioni ANCI) come consentito dall'art. 79, comma 3 del CCNL 16.11.2022 (quota *non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018, per l'anno 2022 e 2023, da ripartire in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo per le risorse decentrate (€ 2.870,87) e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 del CCNL (incarichi di Elevata Qualificazione - € 1.461,48)* - (valore massimo: monte salari 2018 € 1.302.657,39 x 0,22% = 2.865,85 x 2 anni = 5.731,70 al lordo degli oneri previdenziali e dell'Irap);
- previsto la distribuzione in maniera equilibrata delle maggiori risorse aggiuntive a disposizione per l'anno 2023 tra la dotazione del Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente e quella per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di E.Q prevedendo, nello specifico, un decremento della prima dotazione a favore di un corrispondente incremento della seconda, dell'importo di € 2.200,00, da destinare alla retribuzione di risultato 2023, stante la forte componente di variabilità delle risorse disponibili;

Vista altresì la variazione di Bilancio già iscritta all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale che prevede, nello specifico, la previsione dei fondi di cui sopra nonché l'incremento di € 7.792,00 dello stanziamento riferito agli incentivi per recupero evasione tributaria;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla rideterminazione complessiva ed in via definitiva, delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari a **€ 179.404,65**, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", ALLEGATO A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che dal medesimo prospetto Allegato "A" risulta il rispetto del limite al trattamento accessorio ex art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, salario accessorio del Segretario e fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto dell'anno 2016 come sopra incrementato;

Dato atto il presente provvedimento integra/aggiorna la propria precedente determina n. 96 in data 25.10.2023, sopra richiamata;

**Determinazione n. 694 del 22/11/2023**  
**Settore Programmazione Economico Finanziaria**

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Rilevato che, in via previsionale, come già evidenziato nella predetta Determina n. 96/2023, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

- Euro 42.336,51 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
- Euro 16.826,61 per indennità di comparto (quota a carico fondo);
- Euro 15.965,41 per differenziali stipendiali di cui all'art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022 dal 01/04/2023;
- Euro 20.000,00 per incentivi funzioni tecniche;
- Euro 1.220,00 per compensi ISTAT/disposizioni di legge;
- Euro 10.060,00 per recupero accertamenti IMU e TARI (con l'integrazione di € 7.792,00 sopra evidenziata);

Preso atto altresì:

- che il Fondo per le Posizioni Organizzative, pur non essendo a carico del Fondo ma finanziato dal Bilancio dell'Ente, deve essere ricompreso nel tetto del salario accessorio, ed ammonta ora ad € 92.901,57;
- che il salario accessorio spettante al Segretario comunale (per la quota a carico di questo Comune), calcolata come da indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato in sede di predisposizione del Conto annuale 2022, che pur non essendo a carico del Fondo ma finanziata dal Bilancio dell'Ente, deve essere ricompreso nel limite di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017, ammonta, per l'anno 2023, ad € 11.596,00 (al netto di componenti escluse per € 1.680,00), a fronte di quella prevista per il 2016, pari ad euro 11.062,97;
- che il Fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario da parte dei dipendenti comunali, calcolato ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999, ammonta ad € 5.616,46;
- che il Fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, con oneri a carico di altre Amministrazioni, ammonta ad € 20.000,00;

Evidenziato che l'importo del Fondo come sopra determinato sarà soggetto a ricalcolo, a consuntivo, in base alle effettive assunzioni ed alle cessazioni intervenute nel corso dell'anno, oltre che a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti o chiarimenti ministeriali in materia;

Preso atto altresì della previsione in Bilancio del Fondo per la previdenza complementare dei vigili, per un importo di € 4.900,00, istituito con deliberazione della Gc n. 161 del 15.09.2016;

Visti i vincoli di Bilancio già apposti con la precedente Determinazione n. 96/2023 più volte richiamata;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Individuato nel firmatario del presente atto, il Responsabile del procedimento che ha verificato l'obbligo di astensione da parte dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e l'insussistenza per lo stesso di conflitto di



**Determinazione n. 694 del 22/11/2023**  
**Settore Programmazione Economico Finanziaria**

interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012;

Preso atto che in merito al presente provvedimento il sottoscritto in qualità di responsabile del Servizio Finanziario ha apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell'art. 151 - comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

Di costituire, ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, nel suo ammontare complessivo (parte stabile e parte variabile) e definitivo, per un importo complessivo di **€ 179.404,65** come da ALLEGATO A, parte integrante della presente determinazione;

Di dare atto che della presente costituzione risultano indisponibili le seguenti somme il cui utilizzo è vincolato:

ISTITUTO	Importo
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	42.336,51
Indennità di comparto	16.826,61
Differenziali stipendiali B1-B3 e D1-D3 dal 1/4/2023	15.965,41
Incentivi per funzioni tecniche	20.000,00
Compensi indagini ISTAT	2.220,00
Incentivi recupero tributi IMU e TARI	10.060,00

- Di confermare i vincoli di Bilancio già apposti con la precedente determinazione n. 96/2023 nelle premesse richiamata integrando, nello specifico, quelli assunti:
  - a) al capitolo 4121 dell'annualità 2024 del Bilancio Pluriennale 2023/2025 come sopra approvato, per la spesa esigibile nel corso di detto esercizio finanziario (finanziata con FPV di parte spesa corrente 2023), dell'importo di **€ 4.970,88**;
  - b) a titolo di CPDEL, a valere sul suindicato importo di € 4.970,88 al capitolo 4161 dell'annualità 2024 del Bilancio Pluriennale 2023/2025 come sopra approvato, per la spesa esigibile nel corso di detto esercizio finanziario (finanziata con FPV di parte spesa corrente 2023), per l'importo di **€ 1.183,10**;
  - c) a titolo di IRAP, a valere sul suindicato importo di € 4.970,88 al capitolo 4161 dell'annualità 2024 del Bilancio Pluriennale 2023/2025 come sopra approvato, per la spesa esigibile nel corso di detto esercizio finanziario (finanziata con FPV di parte spesa corrente 2023), per l'importo di **€ 422,55**;

significando, tuttavia, che l'effettiva imputazione si intenderà perfezionata avendo a riferimento la data di sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per il periodo 2023/2025, che costituisce obbligazione giuridica e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV) nei diversi anni di vigenza del CCDI;

Di evidenziare che l'importo del Fondo come sopra determinato sarà soggetto a ricalcolo, a consuntivo, in base alle effettive assunzioni ed alle cessazioni intervenute nel corso dell'anno, oltre che a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti o chiarimenti ministeriali in materia;

**Determinazione n. 694 del 22/11/2023**  
**Settore Programmazione Economico Finanziaria**

Di dare atto che il Fondo per le Posizioni organizzative, pari ad € 92.901,57 trova finanziamento a carico del Bilancio comunale;

Di dare atto che la retribuzione accessoria da corrispondere al Segretario comunale (per la quota a carico di questo Comune), pari ad € 11.596,00, trova finanziamento a carico del Bilancio comunale;

Di dare atto che il Fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario da parte dei dipendenti comunali, calcolato ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999, ammontante ad € 5.616,46, trova finanziamento a carico del Bilancio comunale;

Di dare atto che il Fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, con oneri a carico di altre Amministrazioni, ammontante ad € 20.000,00, trova finanziamento a carico del Bilancio comunale;

Di dare atto altresì che il Fondo per la previdenza complementare dei vigili, pari ad € 4.900,00, trova finanziamento nei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada ex art. 208 del D.lgs 285/1992, e risulta allocato al capitolo 5077 dell'annualità 2023 del Bilancio di previsione 2023/2025;

Di dare atto che il presente provvedimento integra/aggiorna, a tutti gli effetti, la precedente Determina n. 96/2023;

Di dare atto del rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017;

Di dare atto, infine, che il firmatario del presente atto, Responsabile del procedimento, ha verificato l'obbligo di astensione da parte dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, nonché l'insussistenza per lo stesso di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012;

**Allegato:**

-prospetto allegato A

La sottoscritta rilascia il proprio Visto di Regolarità Contabile sul presente atto, attestandone la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D.Lgs. 18/02/2000, n. 267;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Paola Sala**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Paola Sala in data 22/11/2023



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 902**

Ufficio Proponente: **Personale**

Oggetto: **ART. 79 CCNL 16.11.2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023 (PARTE STABILE E PARTE VARIABILE). INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 96/2023**

## Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **22/11/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Paola Sala**

**COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2023  
CCNL 2019/2021**

<b>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018</b>	<b>99.980,90</b>
---	------------------

<b>Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2</b>	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	2.339,48
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - OBBLIGHI DI LEGGE	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - SCELTE DEGLI ENTI	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	

<b>Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2019/2021</b>	
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. - ART. 79 COMMA 1 LETT. C) NUOVE ASSUNZIONI ART. 33 D.L. n. 34/2018	
<b>TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2</b>	<b>2.339,48</b>

<b>Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2</b>	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 - come da conto annuale - no personale in comando out - recupero n. 1 unità da 2019 a 2022 per € 332,80	4.243,20
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	2.458,25
<b>Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 1</b>	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018 - come da Conto annuale del personale	4.563,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D)	2.083,90
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS - DIFFERENZIALI D3 E B3 - DALL'01/04/2023	15.965,41
<b>TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2</b>	<b>29.313,76</b>

<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>131.634,14</b>
-------------------------------	-------------------

<b>Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3</b>	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA - SPESE COMPENSATE	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	127,60
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	50,00
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	

<b>Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2</b>	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B) - al netto quota € 2.200,00 a favore Fondo EQ	2.100,00
SCELTE ORGANIZZATIVE GESIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79 COMMA 2 LETTERA C)	
SCELTE ORGANIZZATIVE GESIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79, COMMA 2, LETT. C) E 98, COMMA 1, LETT. C) - PROVENTI C.D.S.	
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2</b>	<b>2.277,60</b>

<b>Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3</b>	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	2.216,03
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - QUOTA RELATIVA ANNO 2021 E 2022 INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 3 CCNL 2019/2021 - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018 e 0,22% MONTE SALARI 2018 - quota 2022	10.561,44
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA SPESE CONTROPARTE	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	20.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 1 COMMA 1091 - IMU E TARI	10.060,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ISTAT E ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE	1.220,00
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	

<b>Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2 E 3</b>	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 79 COMMA 2 LETTERA D)	-
0,22% MONTESALARI 2018 QUOTA FONDO - ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021	1.435,44
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2</b>	<b>45.492,91</b>

<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>47.770,51</b>
---------------------------------	------------------

<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>179.404,65</b>
<b>DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>104.597,98</b>
<b>DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>74.806,67</b>

<b>Decurtazioni</b>	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	
DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)	-
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER DISPOSIZIONI DI LEGGE	
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)	
ALTRE DECURTAZIONI (incremento dotazione EQ)	-
<b>TOTALE DECURTAZIONI</b>	<b>-</b>

<b>TOTALE FONDO UTILIZZABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI</b>	<b>179.404,65</b>
--	-------------------

**TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017**

	ANNO 2016	ANNO 2023
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	125.734,32	179.404,65
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI (segno meno)		-
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-	-
<b>TOTALE LORDO</b>	<b>125.734,32</b>	<b>179.404,65</b>
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	25.131,64	74.806,67
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		
<b>TOTALE VOCI ESCLUSE</b>	<b>25.131,64</b>	<b>74.806,67</b>
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO + 0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO - ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 16/11/2022	89.240,09	92.901,57
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno) non soggetto al limite		- 1.461,48
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE - come da indicazioni Conto annuale 2022	11.062,97	13.276,00
Accessorio SEGRETARIO COMUNALE (GALLEGGIAMENTO MAGGIORAZIONE, POSIZIONE E RISULTATO ) EVENTUALMENTE RAPPORATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA NON SOGGETTO AL LIMITE		- 1.680,00
ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE		-
FONDO STRAORDINARIO	5.616,46	5.616,46
<b>TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA</b>	<b>206.522,20</b>	<b>213.250,53</b>
<b>ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 DL 34/2019</b>	<b>7.925,61</b>	
	214.447,81	
<b>DECURTAZIONE DA OPERARE</b>		-
STRAORDINARIO ELETTORALE A CARICO ALTRI ENTI		20.000,00